



Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 75/07

23 ottobre 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-273/04

Repubblica di Polonia / Consiglio dell'Unione europea

LA CORTE RESPINGE IL RICORSO PROPOSTO DALLA POLONIA CONTRO L'ESTENSIONE DEL MECCANISMO DI INTRODUZIONE GRADUALE DEI PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI DEI NUOVI STATI MEMBRI

La decisione impugnata costituisce un adattamento necessario dell'Atto di adesione in seguito alla riforma della politica agricola comune e non viola i principi di parità di trattamento e di buona fede.

Il 16 aprile 2003 la Repubblica di Polonia ha firmato il Trattato di adesione. In conformità all'Atto di adesione il Consiglio può procedere agli adattamenti delle disposizioni di tale Atto relativi alla politica agricola comune ("PAC"), che possono risultare necessari a causa di una modifica delle norme comunitarie. Tali adattamenti possono essere effettuati prima della data di adesione.

Considerata la necessità di adattare l'Atto di adesione alla riforma della PAC, introdotta in particolare con il regolamento 29 settembre 2003¹, il Consiglio ha adottato la decisione² che prevede l'applicazione, nei nuovi Stati membri, del meccanismo di introduzione graduale (detto di "phasing-in"), secondo un determinato calendario³, a tutti i pagamenti diretti, cioè non soltanto ai pagamenti che compaiono fin da ora nell'allegato di tale regolamento, ma anche ai nuovi pagamenti diretti che saranno attuati in futuro.

¹ – Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1, e rettifica, GU 2004, L 94, pag. 70). Tale regolamento aggiunge a quelli già esistenti taluni regimi di sostegno diretto ad agricoltori che producono frutta a guscio e colture energetiche e prevede pagamenti supplementari nell'ambito del regime di sostegno diretto al settore del latte.

² – Decisione del Consiglio 22 marzo 2004, 2004/281/CE, recante adattamento dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, a seguito della riforma della politica agricola comune (GU L 93, pag. 1).

³ – Tale calendario indica, per ogni anno di cui trattasi fino al 2013, una percentuale per l'introduzione nei nuovi Stati membri degli aiuti diretti.

Ritenendo che tale decisione non costituisse un adattamento dell'Atto di adesione, bensì una modifica sostanziale delle condizioni di adesione fissate in tale Atto, la Repubblica di Polonia⁴ ha proposto il ricorso di annullamento contro la decisione del Consiglio⁵. A sostegno del suo ricorso tale Stato membro solleva tre censure vertenti, rispettivamente, sull'incompetenza del Consiglio, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sull'inosservanza del principio di buona fede che disciplina il diritto dei trattati.

Sull'incompetenza del Consiglio

La Corte ricorda, in primo luogo, che i provvedimenti di adattamento previsti dagli atti di adesione autorizzano, in linea principio, soltanto gli adattamenti destinati a rendere gli atti comunitari anteriori applicabili nei nuovi Stati membri, fatta esclusione per ogni altra modifica.

La Corte precisa che, alla luce del regolamento del 1999⁶, il sistema di introduzione graduale era destinato ad applicarsi a tutti i pagamenti diretti concessi ai sensi dei regimi di sostegno di cui all'art. 1 di tale regolamento. La Corte considera che il criterio essenziale che definisce l'ambito di applicazione di tale regolamento risiede nelle condizioni esposte all'art. 1 e non nell'inclusione di un determinato aiuto nel suo allegato.

La Corte osserva poi che il principio dell'applicazione generale del meccanismo detto di "phasing-in" a tutti gli aiuti diretti è stato concordato nel corso dei negoziati di adesione e previsto espressamente dall'Atto di adesione del 2003. Non si può ritenere che la decisione contestata abbia introdotto una modifica sostanziale all'ambito di applicazione del meccanismo detto di "phasing-in", ovvero al contenuto essenziale degli obblighi e dei diritti che ne derivano, in quanto essa non ha influenzato né il calendario, né le percentuali, né gli aiuti di cui trattasi.

In tale contesto la Corte dichiara che si deve ritenere che la decisione contestata costituisca un adattamento necessario dell'Atto di adesione in seguito alla riforma della PAC e, conseguentemente, con l'adozione della detta decisione, il Consiglio non ha ecceduto le competenze ad esso attribuite dall'Atto di adesione.

Sulla violazione del principio della parità di trattamento

La Corte sottolinea che il principio della parità di trattamento richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in modo diverso e che situazioni diverse non siano trattate allo stesso modo, a meno che simile trattamento non sia obiettivamente giustificato. Tuttavia, la situazione dell'agricoltura nei nuovi Stati membri era radicalmente diversa da quella esistente negli Stati già membri, il che giustificava un'applicazione progressiva degli aiuti comunitari, in particolare di quelli relativi ai regimi di sostegno diretto, allo scopo di non perturbare la necessaria ristrutturazione in corso nel settore agricolo di tali nuovi Stati membri.

Di conseguenza, la Corte considera che la ricorrente si trova in una situazione non paragonabile a quella degli Stati già membri, che beneficiano senza limitazioni dei regimi di sostegno diretto, il che impedisce di istituire un valido paragone.

Sulla violazione del principio di buona fede

⁴ – Sostenuta in tale controversia dalla Lettonia, dalla Lituania e dall'Ungheria.

⁵ – Sostenuto in tale controversia dalla Commissione.

⁶ – Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1259, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (GU L 160, pag. 113), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 19 giugno 2001, n. 1244 (GU L 173, pag. 1).

La Corte osserva che la decisione contestata si richiama al principio e alle modalità di applicazione del meccanismo detto di "phasing-in" per quanto riguarda i pagamenti diretti nei nuovi Stati membri, come erano stati iscritti nell'Atto di adesione, senza estenderne la portata, in modo tale che non si può ritenere che la detta decisione costituisca una nuova messa in discussione del compromesso risultante dai negoziati di adesione.

Dato che nessuno dei motivi di ricorso sollevati dalla Polonia può essere accolto, la Corte respinge integralmente il ricorso.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR BG CS DE EN HU PL RO SK SL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-273/04>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EbS, "Europe by Satellite"
Servizio offerto dalla Commissione europea, Direzione Generale Stampa e Comunicazione
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*